La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene in materia di semplificazioni e sviluppo;
l'articolo 53 del provvedimento prevede l'approvazione di un «Piano nazionale di edilizia scolastica» entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale piano, di un «piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici», nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto;
si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale - da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto - la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli *standard* europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici;
il «piano nazionale di edilizia scolastica» ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici;
questi interventi dovranno essere realizzati in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti e favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati;
nell'ultimo decennio i vari stanziamenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici hanno seguito tre linee di intervento: una prima scaturita dalle risorse individuate nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 433 del 2001, una seconda derivante dalla programmazione dell'edilizia scolastica prevista dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, infine, una terza residuale, contenente ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento antisismico delle strutture scolastiche, avviato con la finanziaria 2008;
l'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha previsto, al comma 1, lettera *b)*, che il CIPE assegni per la messa in sicurezza delle scuole una quota delle risorse nazionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008. La delibera CIPE 3/2009 ha quindi assegnato al Fondo infrastrutture 1 miliardo di euro da destinare al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici;

impegna il Governo

ad assicurare un monitoraggio ed un eventuale recupero dei fondi per l'edilizia scolastica ad oggi stanziati ma non spesi, compreso il miliardo di euro proveniente dai fondi FAS, valutando l'opportunità di rendere meno stringenti i vincoli finanziari del patto di stabilità in materia di spesa a favore delle regioni, province e comuni che intendano mettere in sicurezza gli edifici scolastici o edificarne nuovi e valutare, al contempo, la possibilità di prevedere per l'anno 2012 un piano di rifinanziamento di almeno 150 milioni di euro della legge n. 23 del 1996, inerente l'edilizia scolastica, previsione da garantirsi anche per il triennio 2012-2014.
9/4940-A/**103**.Frassinetti, Rubinato, Bossa.